



**FONDAZIONE
CUORE IMMACOLATO DI MARIA RIFUGIO DELLE ANIME
PARAVATI (VV)**

**Alla cortese attenzione di
S.E. Mons. Luigi Renzo
Vescovo Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea
Sede**

=====

Oggetto: *Supplicatio* ex can. 1734 C.J.C. in relazione al Decreto del 3 luglio 2019 Prot. N. 31/19/V con cui è stata disposta la soppressione canonica della Fondazione “*Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime*”, con sede in Paravati.

I sottoscritti Fondatori:

Omissis...

Col presente atto, da valere quale *supplicatio* ai sensi e per gli effetti del can. 1734 C.J.C.,

Chiedono

La revoca del Decreto del 3 luglio 2019 Prot. N. 31/19/V con cui S.E. Mons. Luigi Renzo, Vescovo della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea ha disposto, con esecuzione immediata: 1) la soppressione, secondo il Can. 120 § 1 CIC della persona giuridica privata denominata “*Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime*” riconosciuta dal suo predecessore S.E. Mons. Cortese con Decreto n. 3/99/D del 22 febbraio 1999; 2) la revoca dell’assenso diocesano necessario ai fini della richiesta di riconoscimento della personalità giuridica di diritto civile della predetta persona giuridica privata, ai sensi dell’art. 3 della legge 222/1985.

Ciò per le seguenti

Motivazioni

Eccellenza,

Ci permetta, anzitutto, di richiamare alcuni fatti ed accadimenti che ci sembra utile esporre prima di entrare nel merito del Suo Decreto di soppressione canonica dell'ente di cui tutti gli istanti siamo Fondatori.

La Fondazione *Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime* è stata costituita per atto notarile il 5 luglio 1998 dalla trasformazione dell'Associazione dallo stesso titolo mariano, costituita il 13 maggio 1987. In data 22 febbraio 1999, il Vescovo della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, S.E. Mons. Domenico Cortese, ne ha approvato lo Statuto, riconoscendola come persona giuridica privata di religione e culto in ambito canonico. Nella stessa data, Mons. Cortese ha riconosciuto e approvato lo Statuto dei *Cenacoli di Preghiera*, nati spontaneamente come gruppi di preghiera ispirati dalla spiritualità di Natuzza, costituiti organicamente in Paravati il 15 settembre 1994 all'interno della Fondazione, con cui, da sempre, camminano insieme sulle orme di Natuzza. Il 19 luglio 1999, la Fondazione ha ottenuto il riconoscimento agli effetti civili dal Ministero dell'Interno.

Sin dalla sua costituzione, la Fondazione ha operato sotto la guida della sua ispiratrice Natuzza Evolo e dei suoi padri spirituali, don Pasquale Barone e padre Michele Cordiano, in comunione con la Chiesa, ispirandosi a ciò che Natuzza ha trasmesso con la sua vita e, in particolare, al messaggio da lei ricevuto dalla Madonna, consacrato nel suo Testamento spirituale, inserito nello Statuto, in quanto costituisce lo spirito della Fondazione stessa.

Ciò che è stato realizzato, nel corso del tempo, secondo le indicazioni di Mamma Natuzza e con il fattivo contributo dei Fondatori e dei numerosissimi benefattori, è sotto gli occhi di tutti. Su un'area di oltre 100.000 mq, oggi di proprietà della Fondazione, è stata realizzata, all'interno della "*Villa della Gioia*", la chiesa dedicata al Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime, la "*grande e bella casa*" che fu mostrata a Natuzza dalla Madonna, ultimata nel 2016; è da tempo operante il Centro Anziani "*Mons. Pasquale Colloca*"; sta per essere completato il Centro di riabilitazione "*Recupero della Speranza – San Francesco di Paola*", che ha da poco ottenuto il parere favorevole della Regione Calabria per l'accreditamento nell'ambito del sistema sanitario regionale; è in via di allestimento l'Auditorium per 950 posti a sedere, con servizi e sale annesse, luogo di aggregazione e promozione della tradizione culturale e religiosa della Calabria e, in particolare, della nostra Diocesi; è in progetto il Centro "*Ospiti della Speranza-Villaggio del Conforto*" per malati terminali e loro familiari.

In questi primi 32 anni di esperienza, l'Associazione prima e la Fondazione poi hanno concretamente perseguito le finalità statutarie di religione e culto, sociali, assistenziali, di beneficenza e di formazione culturale e professionale. Ne danno testimonianza le opere realizzate ed i fedeli che hanno partecipato numerosissimi a tutte le iniziative di culto e di cura delle anime, di catechesi e di formazione, oltre a quelle di assistenza e di beneficenza, di istruzione e di cultura sostenute dall'ente in accordo con la Diocesi, manifestando sempre di più la devozione e l'amore al Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime, fonte ispiratrice dell'intera Opera.

La Fondazione ha sempre promosso, con l'autorizzazione della Diocesi, numerose celebrazioni liturgiche (che hanno visto la partecipazione anche di Vescovi e Cardinali) e iniziative di evangelizzazione (Cenacoli di preghiera in favore degli uomini, delle famiglie, dei giovani, di famiglie affrante per la perdita prematura o drammatica di giovani figli, per tutti i fedeli), oltre a realizzare numerose opere di carità e di assistenza alle persone più bisognose.

La Fondazione era anche stata autorizzata da S.E. Mons. Cortese all'esercizio di un oratorio per il culto divino in favore dei fedeli, che si è svolto sino a quando Lei non ha revocato l'esercizio del culto alla Fondazione.

Tutto questo è stato realizzato sotto il vigore e la disciplina dell'attuale Statuto della Fondazione ed è continuato ininterrottamente anche dopo il Suo insediamento quale Vescovo della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, nel 2007.

Ci permettiamo di evidenziare che, per 8 anni, Lei, Eccellenza, non ha mai sollevato dubbi o eccezioni in merito alla conformità dello Statuto alle leggi canoniche e civili o all'attività svolta dalla Fondazione. Anzi, avvalendosi del disposto dell'art. 10 dello Statuto, ha fatto parte, quale componente di diritto, del CdA della Fondazione, partecipando a diverse riunioni del Consiglio ed alle relative deliberazioni.

Soltanto il 18 settembre 2015, Prot. 45/15/V, Lei, Eccellenza, ha comunicato di rinunciare a far parte di diritto del CdA, *“per mia e vostra serenità nelle valutazioni ed iniziative da intraprendere da qui in avanti per regolare i rapporti tra la Diocesi e la Fondazione in merito al culto e alle attività religiose (art. 3/a dello Statuto) nel complesso ecclesiastico in via completamento”*, con ciò sottintendendo – per la prima volta – la necessità di ricercare una disciplina diversa da quella sino a quel momento avvenuta su base statutaria.

Pochi giorni dopo, l'1 novembre 2015, Lei, Eccellenza, ci ha proposto una prima bozza di modifica del vigente Statuto che, in sintesi, 1) ordinava in maniera diversa gli articoli dello Statuto, introducendone uno specifico concernente i *“Rapporti con l'Ordinario Diocesano”*; 2) operava la trasformazione della Fondazione in persona giuridica pubblica; 3) conseguentemente, riconosceva al Vescovo più ampi poteri, compreso quello di nominare il Presidente; 4) riduceva e, in parte, modificava il testo del Testamento spirituale di Natuzza; 5) restringeva le competenze dell'Assemblea; 6) privava il Consiglio di Amministrazione dei suoi poteri di gestione ordinaria e straordinaria, senza però affidarli ad alcun altro organo.

Il 26 novembre 2015, il CdA della Fondazione ha deliberato di non poter accogliere quella proposta di modifica, che avrebbe portato ad una entità del tutto nuova e diversa da quella esistente, essendo ciò giuridicamente inammissibile.

Il 3 dicembre 2015, Prot. N. 62/15/V, Lei ha ribadito la necessità di rimodulare la forma giuridico-amministrativa della Fondazione per facilitare i rapporti con la Diocesi, improvvisamente ritenuti *“inconciliabili”*, precisando che *“non sarà possibile consacrare la Chiesa senza questi accordi preliminari anche di natura canonica”*.

E' seguito, da quel momento, un fitto dialogo fra Diocesi e Fondazione per la modifica dell'attuale Statuto.

Per Sua volontà, il 2 gennaio 2016 è stata costituita una prima Commissione paritetica Fondazione/Diocesi che, per espressa indicazione di quest'ultima, avrebbe dovuto tenere presenti i seguenti punti: 1) eliminare dallo Statuto i riferimenti alle apparizioni, non ancora riconosciute; 2) riconoscere al Vescovo il potere di nominare tre membri del CdA, presumibilmente da individuarsi in un suo delegato, il parroco di Paravati ed il rettore della Chiesa; 3) avviare la stesura di una convenzione fra le parti per lo svolgimento delle attività di religione e culto e la gestione amministrativa della Chiesa.

La Diocesi ha, poi, abbandonato l'idea di trasformare la Fondazione da persona giuridica privata in persona giuridica pubblica e, in data 25 gennaio 2017, Prot. N. 04/17/V, Lei, Eccellenza, ci ha trasmesso una seconda bozza di modifica statutaria, che, in sintesi: 1) confermava il diverso ordine degli articoli dello Statuto, introdotto con la precedente bozza; 2) riconosceva la natura privata della Fondazione ma, al contempo, ampliava i poteri dell'Ordinario Diocesano rispetto alla formulazione vigente; 3) confermava, come nella precedente bozza, la versione modificata e ridotta del Testamento spirituale di Natuzza; 4) rimandava ad un Protocollo specifico l'affidamento alla Diocesi della gestione del culto da svolgersi nella nuova chiesa; 5) come nella precedente bozza, venivano ridotte le competenze dell'Assemblea, cui adesso veniva attribuito il potere di eleggere il Presidente del CdA; 6) venivano sottratti al Consiglio di Amministrazione i suoi poteri di gestione ordinaria e straordinaria che, come nella precedente bozza, non venivano affidati ad alcun altro organo.

Insieme a questa nuova bozza, Eccellenza, Lei ci ha inoltrato una lettera del Nunzio Apostolico Mons. Adriano Bernardini di accompagnamento al parere di Mons. Giuseppe Sciacca, Segretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, datato 27 febbraio 2016 ("Allegato n. 1") ed una nota dell'Ufficio della Segreteria di Stato del Vaticano, del 9 gennaio 2017, a firma di Mons. Angelo Becciu ("Allegato n. 3").

Ci permettiamo di osservare che, sin dalla Sua iniziale richiesta di modifica dello Statuto, la Fondazione ha dimostrato deferenza verso la figura del Vescovo e della Sua persona, instaurando un rispettoso dialogo volto a contemperare le esigenze di modifica statutaria richieste dalla Diocesi con la necessità di non snaturare la Fondazione.

Ad esempio, in data 23 Febbraio 2017, Prot. N. Prot. 8/2017, il CdA della Fondazione Le ha trasmesso una proposta di modifica dello Statuto, prospettando: 1) lo spostamento del Testamento spirituale nella Premessa storica, come del resto suggerito da Mons. Becciu; 2) la regolamentazione dei rapporti Diocesi/Fondazione attraverso un apposito disciplinare d'intesa, per atto notarile (come suggerito dalla stessa Diocesi all'atto della costituzione della prima Commissione paritetica), con previsione di apposita approvazione diocesana per lo svolgimento delle future attività di religione e culto all'interno della nuova chiesa; 3) l'esplicito riconoscimento al Vescovo dei poteri di vigilanza su tutte le attività della Fondazione; 4) la possibilità, per il Vescovo, di nominare un suo sostituto ed un sostituto del parroco, in caso di loro rinuncia a partecipare di diritto al CdA.

Sono seguite altre proposte concernenti la modifica dello Statuto, sia da parte della Fondazione che da parte della Diocesi, sino alla quinta bozza vescovile di modifica statutaria, le cui principali novità, rispetto all'attuale Statuto sono: 1) viene eliminata la premessa storica; 2) la Fondazione viene definita come "*di ispirazione cattolica*" e i suoi scopi "*costitutivi ed essenziali*"; 3) viene completamente eliminato il testo integrale del Testamento Spirituale di Natuzza; 4) la cura e la

gestione della nuova chiesa sono affidate in via esclusiva alla Diocesi, con Protocollo d'intesa fra le parti; 5) vengono eliminati una parte degli scopi statutari di cui all'art. 3, lett. h); 6) viene riconosciuto al Vescovo il potere di nominare 3 membri del CdA; 7) il Consiglio di Amministrazione continua ad essere privo dei suoi poteri di gestione, ordinaria e straordinaria, come sin dalla seconda bozza di modifica statutaria.

Su questa bozza, l'Assemblea dei Fondatori si è espressa negativamente, in data 22 luglio 2017, a larghissima maggioranza (116 voti su 130). A quella votazione, ha fatto seguito, il 1° agosto 2017, il Suo Decreto di revoca del riconoscimento canonico dello Statuto concesso da S.E. Mons. Cortese e, poi, gli ulteriori Suoi Decreti con cui veniva dichiarata l'illegittimità degli organi (dell'intero CdA), di attività (riunioni dell'Assemblea) e di atti della Fondazione, rendendo inevitabile un contenzioso canonico, tuttora pendente.

Il dialogo per la modifica dello Statuto è, tuttavia, continuato.

Nel mese di giugno 2018, la Fondazione, raccogliendo un espresso auspicio della Congregazione del Clero, ha proposto al Vescovo di costituire una nuova Commissione paritetica per risolvere la questione dello Statuto in maniera condivisa con la Diocesi.

La nostra proposta, inizialmente respinta da Sua Eccellenza, dopo uno scambio epistolare con la Fondazione, è stata alla fine accolta ed è stata costituita una seconda Commissione paritetica. Anche nel corso dei lavori di questa Commissione, la Fondazione ha avanzato diverse proposte, che sono state tutte respinte dalla Diocesi. Più precisamente, in occasione del terzo incontro della Commissione, del 26 novembre 2018, la Fondazione ha formulato una propria proposta concernente gli articoli dello Statuto oggetto di discussione (2, 3 e 10), elaborata secondo le indicazioni di un CdA riunitosi qualche giorno prima, così sintetizzabile: 1) il Testamento spirituale di Natuzza potrà essere spostato nella Premessa storica (come suggerito dalla Segreteria di Stato del Vaticano); 2) la cura liturgica e gli indirizzi pastorali della nuova chiesa saranno di pertinenza della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, nel rispetto dello spirito della Fondazione; 3) riconoscere alla Fondazione il diritto di presentazione del Rettore della chiesa, di nomina diocesana; 4) riconoscere al Vescovo il diritto di nominare un delegato in sua sostituzione. La posizione della Diocesi è stata, però, irremovibile: sono stati rigettate le nostre proposta di modifica concernenti gli artt. 2 e 3, rinviandosi la discussione concernente l'art. 10 a causa dell'ora tarda al successivo incontro del 17 dicembre 2018.

Prima di quella data, i componenti della Commissione indicati dalla Fondazione Le avevano chiesto un differimento di quell'incontro, ma Lei, Eccellenza, ritenendo dilatoria la richiesta di rinvio, con missiva del 15 dicembre 2018, Prot. Prot. 82/18/V, ha dichiarato chiusi i lavori della Commissione e definiti gli aspetti concernenti il rapporto Diocesi/Fondazione sulla base dei verbali della Commissione che, ci permettiamo di osservare, danno conto soltanto del testo da Lei ritenuto condivisibile, ma non delle nostre proposte e della discussione svolta nel corso di quegli incontri.

E' seguito un ulteriore scambio epistolare in cui, ripetutamente, la Fondazione Le ha chiesto di rivedere la Sua decisione e di riaprire i lavori della Commissione, evidenziandoLe la necessità, prospettata da molti Fondatori, di salvaguardare il Testamento Spirituale di Natuzza e la natura della Fondazione come ente di religione e culto, così come voluto da Mamma Natuzza ed approvato dal Suo predecessore Mons. Cortese, ma la Sua decisione è stata irremovibile, sottolineandoci più

volte che il Testamento Spirituale di Natuzza non è destinato alla Diocesi, ma alla Fondazione: *“la Diocesi non è la Fondazione, per cui non è tenuta ad ispirarsi ad esso”*.

Da ultimo, ci ha inviato una lettera aperta dell'11 giugno 2019 e, in data, 3 luglio 2019, ha emesso il Suo Decreto di soppressione della Fondazione.

* * *

Questa doverosa premessa ci sembra necessaria al fine di sottoporre alla Sua benevola attenzione alcuni aspetti del Suo Decreto che, ci sia consentito rispettosamente di osservare, ci appaiono non condivisibili.

1. Anzitutto, non comprendiamo quali siano le *“incongruenze più volte rilevate”* che imporrebbero la necessità di revisione di alcune parti dello Statuto. Se – come sembra dal Suo Decreto – il riferimento è al ruolo del Vescovo all'interno del CdA, ci permettiamo di evidenziare che la presenza dell'Ordinario nel Consiglio di Amministrazione di una persona giuridica privata, quale è la nostra Fondazione, non è imposta dal diritto canonico: essa fu voluta da Mamma Natuzza come segno di comunione con la Diocesi e l'attuale Statuto prevede, comunque, che il Vescovo possa rinunciarvi. Nel corso dei lavori di modifica dello Statuto, le avevamo proposto di modificare la norma, riconoscendo all'Ordinario la possibilità di nominare un suo sostituto. Lei ci ha chiesto, invece, di modificarla nel senso di riconoscere il diritto del Vescovo di nominare 3 membri del CdA. Tale diritto, ci sia consentito osservare, non è previsto da alcuna norma del diritto canonico, né per la persone giuridiche pubbliche, né a maggior ragione per quelle private, come la nostra. Per rispetto alla Sua persona e per trovare comunque una soluzione alla vicenda, Le abbiamo chiesto di vincolare, almeno, tale diritto alla scelta di tre sacerdoti che abbiano a cuore l'Opera di Natuzza, ma ci è stato risposto che il Vescovo deve essere libero di nominare chi vuole, eventualmente anche tre laici.

Ci chiediamo, in proposito, perché mai ad un laico, che magari non ha a cuore l'Opera di Natuzza e non ne condivide lo spirito, dovrebbe essere consentito di entrare a far parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione che a lei si ispira. E, prima ancora, quale sia la norma di diritto canonico che rende inevitabile tale modifica.

In ordine alla diversa esigenza di *“meglio regolamentare e stabilizzare, conformemente alla normativa canonica, il rapporto”* fra la Fondazione e la Diocesi *“alla luce anche delle nuove realtà strutturali realizzate, al fine di una tutela e salvaguardia dell'ecclesialità dell'opera e della spiritualità di Natuzza Evolo”*, ci permettiamo di evidenziare che il nostro Statuto, all'art. 3, prevede che le attività di religione e culto saranno svolte dalla Fondazione *“secondo le disposizioni della Chiesa e dell'autorità competente”*, come è concretamente avvenuto sino ad oggi. In ogni caso, nel corso dei lavori della seconda Commissione paritetica avevamo avanzato una nostra proposta di modifica dell'art. 3, pure questa respinta, sul presupposto che alla Fondazione deve essere completamente precluso ogni aspetto religioso, così mutandone la natura.

In proposito, ci permettiamo di evidenziare, inoltre, che tutto ciò che è stato svolto dalla Fondazione nella tutela e nella diffusione della spiritualità di Natuzza (la moltiplicazione dei Cenacoli, l'affluenza dei pellegrini, la loro accoglienza e assistenza spirituale) è stato realizzato sino ad oggi

sotto il vigore e la disciplina dell'attuale Statuto, il che dimostra che l'attuale articolato è idoneo al raggiungimento degli scopi dell'Ente.

2. Richiamando i fatti sopra esposti, ci permettiamo, con il dovuto rispetto, di osservare che la Fondazione non ha manifestato affatto *“assoluta indisponibilità... alla rimodulazione di alcuni articoli dello Statuto”*: anzi, sono state da noi formulate diverse ipotesi di modifica, cercando di contemperare, quanto più possibile, le esigenze della Diocesi con la natura della Fondazione. In quest'ottica, abbiamo sempre chiesto che venisse tutelato il Testamento Spirituale di Natuzza, che ispira l'Opera voluta della Madonna che la Fondazione si propone di realizzare e tutelare. Abbiamo chiesto che venisse rispettata la natura della Fondazione come ente di religione e culto. Abbiamo chiesto che i membri di nomina diocesana siano esclusivamente sacerdoti che abbiano a cuore l'Opera di Natuzza. Non possiamo accogliere, tuttavia, modifiche statutarie che contrastino con la volontà della nostra Fondatrice spirituale, né modificare gli scopi della Fondazione, anche perché l'ente, in quanto riconosciuto anche ai fini civili, è soggetto al rispetto delle norme del codice civile ed è tenuto ad conformarsi ai principi espressi dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, in materia.

Sul punto, già con missiva del 10 luglio 2018, Prot. N. 46/18/V, ci eravamo permessi di evidenziare – ma inutilmente – che l'atto di fondazione non può essere modificato nemmeno dalla volontà del fondatore, una volta che *“sia intervenuto il riconoscimento o il fondatore abbia fatto iniziare l'opera da lui disposta”* (art. 15 cod. civ.) e che, per consolidato, indivisibile e mai superato orientamento del Consiglio di Stato, *“i limiti”* entro i quali è consentito modificare uno statuto di una fondazione sono *“molto ristretti... si deve tener conto infatti della esigenza di rispettare nel massimo grado possibile la volontà del fondatore e, conseguentemente, di non mettere a rischio il perseguimento dello scopo proprio della fondazione... Evidentemente, deve trattarsi di modificazioni coerenti con lo scopo e anzi finalizzate a migliorare il suo perseguimento”* a condizione, ovviamente, che ciò avvenga nel *“rispetto delle disposizioni statutarie inerenti al procedimento di modifica dello statuto”* (Consiglio di Stato, Sez. Prima, Ad. di Sezione dell'11 luglio 2018, n. 1989).

Dunque, se i lavori della seconda Commissione *“non hanno sortito alcun esito”*, non ci pare che ciò sia avvenuto *“per responsabilità della Fondazione”* o che ciò possa trovare conferma nel verbale del 17 dicembre 2018, che non conosciamo: osserviamo, in proposito, che a quella data, i lavori della Commissione erano stati già dichiarati chiusi da Sua Eccellenza, con la missiva del 15 dicembre precedente.

3. In ordine ai *“pareri autorevoli sulla nuova Bozza di Statuto”* richiamati nel Suo Decreto, osserviamo, rispettosamente, che alla Fondazione (in data 25 gennaio 2017, Prot. N. 04/17/V), ne sono stati comunicati soltanto due, e precisamente: 1) la lettera del Nunzio Apostolico Mons. Adriano Bernardini di accompagnamento al parere di Mons. Giuseppe Sciacca, Segretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (da Lei trasmessoci come *“Allegato N. 1”*); 2) il parere di Mons. Angelo Becciu, Sostituto presso la Segreteria di Stato del Vaticano (*“Allegato N. 3”*), che fa riferimento, nella sua premessa, alla *“bozza predisposta con l'aiuto dell'Ufficio giuridico della CEP”*.

Il primo parere, tuttavia, quello di Mons. Sciacca, non ci pare pertinente, perché esso si riferisce alla Sua prima bozza di Statuto, che prevedeva la trasformazione della Fondazione da persona giuridica privata a persona giuridica pubblica, ipotesi poi abbandonata dalla Diocesi.

Il secondo parere, quello della Segreteria di Stato del Vaticano a firma di Mons. Becciu, esprime – ci sia consentito rispettosamente il rilievo – una severa critica nei confronti della Sua bozza di modifica del nostro Statuto: *“non è chiara quale sia l’istanza di governo dell’ente: se cioè è l’Assemblea dei Fondatori o il Consiglio di Amministrazione, come dovrebbe essere. Di fatto, è l’Assemblea dei Fondatori che approva il bilancio (art. 10), delibera le modifiche dello statuto e, perfino, propone l’eventuale estinzione della Fondazione... da nessuna parte si dice chi o quale organo delibera le scelte operative, sia ordinarie che straordinarie, della Fondazione. In pratica: chi delibera di svolgere un’attività piuttosto che un’altra, di aiutare una persona piuttosto che un’altra, di stipulare una convenzione con un ente piuttosto che con un altro? Di fatto, al disposto dell’art. 12 lett. f) non corrisponde nessuna competenza del consiglio di Amministrazione”*.

Anche questo parere, dunque, non ci pare conforti le bozze di modifica proposte dalla Diocesi.

Questo stesso parere della Segreteria di Stato, inoltre, suggeriva – sembra, a fini stilistici (al fine di “asciugare” il testo, per conferirgli “un certo rigore e da uno stile proprio”, trattandosi di un documento giuridico) – di “eliminare completamente l’art. 2” (contenente il Testamento Spirituale di Natuzza), aggiungendo, però, che detto articolo “eventualmente, potrebbe costituire una premessa dello Statuto o del Regolamento”. Eppure Lei, Eccellenza, lo ha più volte richiamato per sostenere, anche in articoli destinati alla stampa, che il Vaticano sostenesse che “*Il Testamento Spirituale di Natuzza non può far parte dello Statuto*” (v. articolo apparso sulla Gazzetta del Sud, il 15 maggio 2019, pag. 37).

4. Quanto all’intervento della Congregazione del Clero del 12 giugno 2018, ci permettiamo di osservare che è stata proprio la Fondazione, raccogliendo l’auspicio di addivenire ad una soluzione “*condivisa da tutti gli interessati*” a richiederLe la costituzione di una seconda Commissione paritetica, i cui lavori sono stati però interrotti proprio da Lei, Eccellenza, per come sopra esposto.

5. In ordine alla Sua ultima richiesta di comodato d’uso della Chiesa voluta da Mamma Natuzza – realizzata con il contributo di tutti coloro che credono ed hanno a cuore la realizzazione dell’Opera voluta dalla Madonna, di cui Le chiediamo la consacrazione sin dal 2016, epoca in cui fu completata – ci permettiamo di evidenziare che essa era accompagnata da una proposta: quella di “*aderire alle modifiche*” statutarie da Lei richieste, ovvero di conservare lo Statuto così com’è, “*chiaramente depurato dei riferimenti ad attività di culto e di pastorale, provvedendo, in tempi brevi, ad un suo nuovo riconoscimento solo civile e con una diversa identità giuridica consentita dal Codice civile*”. In entrambi i casi, però, il risultato sarebbe quello di snaturare l’identità della Fondazione, che non sarebbe più ente di religione e culto e non potrebbe più perseguire tutti i suoi scopi statuari. In proposito, evidenziamo rispettosamente che il nostro Statuto, per come approvato da Mons. Cortese, all’art. 3, lett. a) prevede che la Fondazione si propone di “*Realizzare e curare un Santuario per il culto pubblico, dedicato alla Vergine Maria venerata con il titolo Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime, secondo le disposizioni della Chiesa e dell’autorità competente*”. Del resto, in oltre 30 anni di vita, la Fondazione ha organizzato, presso la Villa della Gioia, “*secondo le disposizioni della Chiesa e dell’autorità competente*”, numerosissime

celebrazioni religiose che hanno visto la partecipazione di Vescovi e Cardinali e che, dopo il Suo insediamento in Diocesi, Lei stesso ha presieduto, onorandoci sempre della Sua presenza.

6. Con il rispetto dovuto, dobbiamo rilevare, con fermezza, che mai la Fondazione ha *“impedito”* il *“corretto esercizio di vigilanza dell’Ordinario”* ai sensi dell’art. 381 § 1 (*“Compete al Vescovo diocesano nella diocesi affidatagli tutta la potestà ordinaria, propria e immediata che è richiesta per l’esercizio del suo ufficio pastorale, fatta eccezione per quelle cause che dal diritto o da un decreto del Sommo Pontefice sono riservate alla suprema oppure ad altra autorità ecclesiastica”*) e 392 CIC (*“Poiché deve difendere l’unità della Chiesa universale, il Vescovo è tenuto a promuovere la disciplina comune a tutta la Chiesa e perciò a urgere l’osservanza di tutte le leggi ecclesiastiche. Vigili che non si insinuino abusi nella disciplina ecclesiastica, soprattutto nel ministero della parola, nella celebrazione dei sacramenti e dei sacramentali, nel culto di Dio e dei Santi e nell’amministrazione dei beni”*).

Mai, infatti, la Fondazione si è intromessa nell’esercizio del Suo ufficio pastorale e mai si è intromessa nella disciplina ecclesiastica, nel ministero della parola, nella celebrazione dei sacramenti e dei sacramentali, nel culto di Dio e dei Santi e nell’amministrazione dei beni: piuttosto, le attività di religione e culto sono state svolte dalla Fondazione, sino a quando ciò le è stato consentito, *“secondo le disposizioni della Chiesa e dell’autorità competente”* e l’Ente ha provveduto con scrupolo e diligenza ad amministrare i propri beni privati (pervenuti dalle donazioni di tutte le persone che hanno a cuore l’Opera) e a destinarli al raggiungimento dei suoi scopi statutari, secondo la volontà dell’ispiratrice Natuzza Evolo, realizzando tutto ciò che è ben visibile a tutti.

7. Proprio per questo, Eccellenza, noi riteniamo che non sia *“impossibile ogni altro tentativo atto a comporre positivamente in senso collaborativo e nell’ottica di reale e reciproca fiducia i rapporti tra Fondazione e Diocesi”*, come invece si afferma nel Suo Decreto e confidiamo che la volontà della Madonna si compia attraverso la Fondazione voluta da Mamma Natuzza, in comunione con la Chiesa, come avvenuto per oltre trent’anni sino ad oggi.

In quest’ottica, confidiamo nella riapertura del dialogo con la Diocesi e siamo certi, in ogni caso, che la volontà della Madonna, manifestata a Natuzza, circa la realizzazione della Cittadella di Maria che vede la comunione della fede e della carità, prima o poi, si concretizzerà: la *chiesa* dedicata al Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime e le relative strutture, la *Via Crucis* e il *cammino con Maria*, il Centro Anziani *“Mons. Pasquale Colloca”*, il Centro di riabilitazione *“Recupero della Speranza – San Francesco di Paola”*, l’*Auditorium* e sale annesse, il Centro *“Ospiti della Speranza-Villaggio del Conforto”*, con le *“19 casette”* per malati terminali e loro familiari, la *casa per i sacerdoti*.

Tutto questo fa parte di un unico progetto chiesto a Natuzza dalla Madonna, che la Fondazione, quale strumento operativo, si propone di realizzare, e che può portare a compimento soltanto mantenendo l’attuale identità.

Ci permettiamo di osservare, da ultimo, che qualora il Suo Decreto di soppressione della Fondazione dovesse trovare esecuzione, seguirà la dispersione dei beni oggi unitariamente destinati, su ispirazione di Natuzza, alla realizzazione dell’Opera voluta della Madonna. Ciò accadrà quand’anche i beni della Fondazione fossero affidati, ad esempio, alla *“OPE.RE.M. - Opera di Religione della Diocesi di Mileto”*, che ha sede in Mileto presso l’Episcopio, ovvero ad altri enti

presenti sul territorio, poiché nessuno di essi si propone di realizzare e tutelare ciò che Mamma Natuzza ci ha lasciato scritto nel suo Testamento Spirituale. Infine, la liquidazione della Fondazione bloccherà sul nascere l'avvio dell'accreditamento, da parte della Regione Calabria, del Centro S. Francesco di Paola nell'ambito del sistema sanitario regionale, con gravi ripercussioni sia per i bisogni delle persone che per l'economia del territorio locale.

* * *

In quest'ottica, Eccellenza, tutto quanto innanzi premesso, considerato che:

- La Fondazione "*Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime*" è stata costituita, per trasformazione dell'Associazione avente medesima denominazione, con atto pubblico n. 50.092 di Rep. a rogito del Notaio Rocco Guglielmo, del 5 luglio 1998, con l'adozione di uno Statuto che sottolinea e ribadisce le finalità religiose, ecclesiali e sociali, già insite nel testo statutario dell'Associazione;
- Che detto Statuto è stato approvato e la Fondazione è stata riconosciuta come persona giuridica privata con Decreto Vescovile del 22 febbraio 1999, prot.n.3/99/D;

LE CHIEDIAMO

Umilmente, ai sensi e per gli effetti del canone 1734 del Codice di diritto canonico, di revocare, previa sospensiva, il Suo Decreto del 3 luglio 2019, Prot. N. 31/19/V, con cui è stata disposta la soppressione canonica della Fondazione "*Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime*", con sede in Paravati, di cui all'oggetto, proprio al fine di tutelare la Fondazione e proseguire con Lei un sereno e costruttivo dialogo circa le richieste da Lei avanzate inerenti le modifiche statutarie che non contrastino con gli scopi dell'ente e che non snaturino la Fondazione, evidenziando che lo spirito che anima la Fondazione è di profonda comunione con la Chiesa.

Con ossequio ed osservanza

I Fondatori: